

La giustizia climatica apre nuovi spazi e sollecita risposte

Diritto & ambiente

Barbara Lilla Boschetti

In principio è il clima. In esso è il nostro presente e il nostro futuro. La tutela dell'ambiente e della salute sono, anche e necessariamente, tutela climatica. I nostri diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto alla vita, implicano un diritto a un clima incontaminato o, meglio, a un clima ripristinato (il lessico del Reg. Ue 2024/1991, Legge sul ripristino della natura, mi pare meno illusorio). La tutela della vita, non solo umana, richiede un contesto climatico vitale di cui prendersi cura (art. 20a Cost. tedesca, su cui Corte costituzionale federale, 29 aprile 2021, Neubauer et a. c. Germania). Non esiste, insomma, un dentro e un fuori: il clima riguarda tutti e tutto (ritroviamo in esso il senso dell'universale proprio dei diritti dell'uomo).

Questa la chiave di (s)volta della cosiddetta giustizia climatica (*climate justice*) e del contenzioso potente che, in suo nome, si combatte dinanzi alle corti di tutto il mondo (*climate justice litigation*), approvato anche in Italia (da ultimo, Trib. Piacenza, ord. 24 settembre 2024). Una chiave di (s)volta per innovare in modo radicale il diritto, la politica e le politiche, ambientali e non (si legga P. Coletti, *Le politiche ambientali*, 2024); per schiudere questi mondi a una nuova geometria, a una nuova fisica, a un nuovo spazio/tempo generativo e trasformativo.

Basta aprire una finestra sul diritto climatico, formula descrittiva che fa riferimento al complesso di fonti che sostengono il contenzioso climatico. Quello che osserviamo è un diritto inserito in una trama magmatica, in cui convivono *hard* e *soft law*, densa di campi gravitazionali (come il Green deal europeo: Bevilacqua – Chiti, *Green deal. Come costruire una nuova Europa*, 2024), in cui si riscopre l'alleanza fondamentale, mai pienamente razionalizzabile, tra politica e diritto.

Sostiamo ora alle porte della giustizia climatica. Il clima entra nelle aule delle corti con un'ubiquità – quell'essere sempre e ovunque, contemporaneamente – che ci disorienta e che disorienta il diritto e i suoi attori. Con la sua estensione ecosistemica e fondativa, prende forma a scale e dimensioni diverse, nessuna delle quali esclusiva, né escludente: individuale, ma anche collettiva e comunitaria; inter-generazionale (Corte cost. n. 235/2021 e n. 119/2023); al tempo stesso, soggettiva e oggettiva, di pretesa e cura. Dinanzi a questa varietà e complessità sostanziale ogni tentativo di quadratura del cerchio risulta infruttuoso (si legga la sentenza Neubauer e l'ordinanza del Tribunale di Piacenza, p. 13); ogni sforzo di costrizione entro le forme e geometrie tradizionali suona come denegata giustizia (emblematico il silenzio del Tribunale di Roma sul caso 'Giudizio universale'). Non è, però, un "avanti tutti e tutto" incondizionato: quello che il clima richiede è un "*adelante Pedro, cum juicio*" (per i paletti si veda Cedu, sentenza Klima).

Spingiamoci, ora, dentro le domande di giustizia climatica. Prendiamo il caso piacentino: i ricorrenti chiedono al giudice, in nome della tutela del (micro) clima urbano, di impedire il taglio di alcuni alberi monumentali. La domanda giunge nel corso dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico già autorizzato. A questo punto, con occhiali normali, sembra ormai tardi (davvero, «indietro non si torna»? si chiede il giudice): l'interesse climatico già valutato, i provvedimenti amministrativi non impugnati (e, dunque, definitivi); i lavori di costruzione già affidati e iniziati. Eppure, il clima, con la sua emergenzialità esistenziale, schiude un nuovo spazio/tempo, dilatato, entro cui si dipana il comportamento, attivo o omissivo, valutabile in termini di offensività climatica, di rischio e danno.

Veniamo alle risposte che la giustizia climatica sollecita. Non basta "non recare danno": è necessario dare un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali. La faccia, negativa e positiva, del *do not significant harm*. Anche qui il clima fa entrare nel diritto una nuova fisica che consente, anzi impone, di tornare indietro, ogniqualvolta la risposta non sia trasformativa: sia incapace, cioè, di dare certezza giuridica là dove la certezza giuridica va oggi ricercata: sul piano del compimento di un progetto di futuro fondato, appunto, sul primato ecologico e del clima. Davvero, indietro non si torna? A dirlo sarà il nostro coraggio, e il paio di occhiali che decidiamo di usare.